

STATUTO

**SCUOLA DELL'INFANZIA E
NIDO BABY SCHOOL -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS - MAMMA
CLARA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA
LONGOBARDI 2/4 E 6
Numero REA: VV - 173074
Codice fiscale: 03524120791
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto del giorno 11 dicembre 2019 rep.	
	13486/7356	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	con sede nel Comune di VIBO Valentia all'indirizzo risultan-	
	te dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro del-	
	le Imprese, la Società Cooperativa denominata "Scuola del-	
	l'Infanzia e Nido Baby School - Società Cooperativa Sociale	
	- onlus - Mamma Clara".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
	razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata. La cooperativa potrà isti-	
	tuire, ai sensi di legge, con delibera dell' Organo ammini-	
	strativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze in Italia o all'estero.	
	Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indica-	
	to.	
	Art. 2 (Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta).	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3) (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza	
	fini speculativi, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, si propone di perseguire finalità di solidarietà	
	sociale e l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraver-	
	so lo svolgimento di attività diverse, così come riportate	
	al successivo art. 4, facendo conseguire sia ai soci coopera-	
	tori che a terzi beni e servizi di particolare rilevanza so-	
	ciale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul	
	mercato, tutelando gli interessi e la sicurezza dei soci e	
	dei terzi suddetti.	
	Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la coope-	
	rativa intende operare attraverso le attività di cui al suc-	
	cessivo articolo 4), mediante l'erogazione di servizi forma-	
	tivi, informativi, pedagogici ed educativi, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 1 lettera a) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.	
	Ai fini di cui sopra i servizi sociali possono essere fornì-	
	ti ai terzi facenti parte delle categorie bisognose di inter-	
	vento sociale.	
	Art.4) (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	

	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto, a solo titolo esemplificativo, le seguen-	
	ti attività:	
	1.1 - Innovazioni e sperimentazioni di servizi so-	
	cio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, qua-	
	li servizi ludici ed educativi per bambini da zero (0) a do-	
	dici (12) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tem-	
	po libero per minori dai sei (6) ai quindici (15) anni;	
	1.2 - Gestione asili nido, scuole materne e scuole elementa-	
	ri, nonchè di scuole per l'apprendimento di lingue stranie-	
	re, scuole di recitazione, scuole di canto e di musica, scuo-	
	le per lo sport, scuole di danza e di ballo;	
	1.3 - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assisti-	
	ti;	
	1.4 - Gestione di centri e attrezzature sportive per minori	
	a rischio e non, così come attività ricreative che comunque	
	consentono di realizzare una migliore utilizzazione colletti-	
	va del tempo libero per una integrazione sociale;	
	1.5 - Promozione di interventi di sostegno e reinserimento	
	sociale, attività di animazione con finalità educative e di	
	socializzazione;	
	1.6 - Animazione culturale nei quartieri per la gestione del	
	tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali	
	di parchi giochi, ludoteche;	
	1.7 - Attività ed interventi assistenziali, psicologici, so-	

	ciali, sanitari e formativi atti alla informazione, preven-	
	zione, socializzazione e risocializzazione, educazione e rie-	
	ducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso ser-	
	vizi informatici e telematici.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle normative vigenti in materia di eserci-	
	zio di professioni riservate per il cui esercizio è richie-	
	sta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefi-	
	ci pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a	
	favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti	
	disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi spe-	
	ciali, per il settore in cui opera.	
	La cooperativa si inibisce espressamente lo svolgimento di	
	attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per	
	quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.	
	Potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsia-	
	si altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli	
	scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. Per il raggiungi-	
	mento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegna-	
	ta ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti	
	opportunità - la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Titolo III	
	SOCI	
	Art. 5) (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il	
	numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso de-	
	ve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascor-	
	so il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisi-	
	che che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	o precedenti esperienze lavorative nei settori di attività	
	in essere della cooperativa o formazione in detti settori; o	
	condivisione dello scopo sociale;	
	nonché le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciu-	
	te secondo le normative in vigore, i cui statuti o attività	
	non siano incompatibili con le finalità della cooperativa,	
	che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli	

	scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici	
	ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci Volontari)	
	Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la	
	presenza di soci volontari che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente.	
	Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi	
	sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad es-	
	si non si applicano i contratti collettivi e le norme in ma-	
	teria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla ba-	
	se dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità	
	dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	

	in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle	
	degli operatori professionali.	
	Art. 7) (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci or-	
	dinari.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell' impresa o alla	
	loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell' ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c ..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	

	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presen-	
	te statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzati-	
	vo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio	
	lavoratore. Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci ordinari.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto. In caso	
	di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notifica-	
	re all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo Amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	

	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci lavoratori.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedu-	
	te;	
	c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed	
	e) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguen-	
	ti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	

	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul	
	libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (ses-	
	santa) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 9 (Doveri del socio)	
	Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri ob-	
	blighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono ob-	
	bligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e	
	al perseguimento degli scopi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio	
	si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è persona giuridica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera rac-	
	comandata, alla Società. Gli amministratori devono esaminar-	
	la, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre ricorso al Tribunale. Il recesso ha effet-	
	to, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previste nel CCNL di riferimento, e, nel caso di so-	
	cio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo.	
	Per quanto riguarda l'esclusione del socio appartenente alla	

	categoria speciale, si rimanda a quanto stabilito all'art. 7	
	del presente Statuto.	
	Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre l'op-	
	posizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimento stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti han-	
	no diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamen-	
	te liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo	
	art. 25, comma 4, letto c), la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque/ in misura mai superiore all'importo	

	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione compren-	
	de anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'origi-	
	nario conferimento del socio, e corrispondente alle quote as-	
	segnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c./ l'Organo	
	Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento,	
	in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai	
	sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione	
	verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare/	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi	
	o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347/ com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune salvo che il rapporto mutualistico pos-	
	sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La so-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12/ lettere	
	b), c) d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamen-	
	to, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo/ o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art.17 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)	

	Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto	
	tra vivi. In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di	
	legge e del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo 111 del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore non inferiore ad Euro 500 (cin-	
	quecento) e centesimi zero ciascuna.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione della decisione dei so-	
	ci, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al di-	
	videndo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci operatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti nell'assemblea dei so-	
	ci sovventori, in relazione all'ammontare dei conferimenti,	
	secondo criteri fissati dalla Assemblea al momento dell'emis-	
	sione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	

	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore non inferiore ad Euro cento (Euro	
	100,00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art.25 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per Statuto.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 24 (Requisiti di mutualità prevalente)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci sovventori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	

	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)	
	L'esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, in confor-	
	mità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota	
	integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.	
	2513 del codice civile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-	
	ne dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (tren-	
	ta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	

	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alla condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massi-	
	ma prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26) Sono organi della cooperativa, l'assemblea dei so-	
	ci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale	
	o il revisore, ove nominati.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	

	del successivo art. 31 e in tutti gli altri casi espressamen-	
	te previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quan-	
	do lo richiedono uno o più amministratori o un numero di so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. nel domicilio risultante dal Libro So-	
	ci, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	dell' adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convoca-	
	zione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppon-	
	ga alla discussione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli	
	interventuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deli-	

	berazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori,	
	se nominati, non presenti.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno. sia in prima che in	
	seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 30 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sot-	

	toscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Ai soci persone giuridiche possono essere attribuiti cinque	
	voti. Ai soci sovventori si applicano le norme in vigore.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Articolo 31 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al precedente articolo 29.	
	Art. 32 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	

	diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà conclu-	
	dere con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo dello loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	

	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contra-	
	rio.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto	
	di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e	
	può esprimere un solo voto se socio cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Articolo 33 (Presidenza dell'assemblea).	
	L'Assemblea è presieduta dall' Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza,	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	

	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio. Il presidente dell'assemblea	
	verifica la regolarità della costituzione, accerta l'iden-	
	tità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgi-	
	mento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di	
	tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Art. 34 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3	
	(tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazio-	
	ne è scelta tra i soci.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella qua-	
	le la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ul-	
	timo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 35 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	

	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art.	
	2381 comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettua-	
	te dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Articolo 36 - (Consiglio di amministrazione)	
	L'eventuale consiglio di amministrazione è convocato dal Pre-	
	sidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui de-	
	liberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministra-	
	tori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e	
	l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	

	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori e gli eventuali Sindaci effe-	
	tivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunio-	
	ne.	
	La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministrato-	
	ri e sindaci effettivi, se nominati.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori)	
	All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute in esecuzione dell' incarico, anche il com-	
	penso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assem-	
	blea.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindaca-	
	le, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 39 (Rappresentanza legale).	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davan-	

	ti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente verifica-	
	ta dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 40 (Sindaci e revisione legale dei conti)	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbliga-	
	toria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.	
	Nei casi in cui i soci, pur in mancanza di obbligatorietà,	
	decidano di nominare un organo di controllo, lo stesso potrà	
	essere monocratico.	
	I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci che approva il bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci o del revisore è determi-	
	nata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, nel ri-	
	spetto delle norme di legge, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	TITOLO VII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	25, letto c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	La cooperativa si scioglie per inattività dell'assemblea per	
	oltre due anni.	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei li-	
	quidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione	
	del patrimonio residuo.	
	I liquidatori tenuto conto dell' indicazione dell' assemblea	
	e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma	
	190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 sceglieranno l'orga-	
	nizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in iden-	
	tico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.	
	TITOLO VIII	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all' approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative e, in partico-	
	lare, la Legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI	
	del Libro V del codice civile contenente la "disciplina del-	
	le società cooperative", a norma dell' art. 2519 c.c. si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme delle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Firmato: Gurzi Antonio Salvatore	
	Armanda Ilaria Miceli Notaio	
	Segue impronta del sigillo	

38 di 38